

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI TERRED'ACQUA

L'anno Duemilaundici (2011) il giorno ___ del mese di _____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, come di seguito rappresentati:

- **Il Comune di Anzola dell'Emilia**, rappresentato dal **SIG. LORIS ROPA**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 80062710373) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Il Comune di Calderara di Reno**, rappresentato dalla **SIG.RA IRENE PRIOLO**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 00543810378) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di Crevalcore**, rappresentato dal **SIG. CLAUDIO BROGLIA**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 00316400373) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Il Comune di Sala Bolognese**, rappresentato dal **SIG. VALERIO TOSELLI**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 80014630372) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Il Comune di San Giovanni in Persiceto**, rappresentato dal **SIG. RENATO MAZZUCA**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 00874410376) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Il Comune di Sant'Agata Bolognese**, rappresentato dalla **SIG.RA DANIELA OCCHIALI**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 00865820377) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

i suddetti Comuni:

- ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1999, hanno costituito l'Associazione Intercomunale "Terred'Acqua";
- si sono posti come obiettivo generale il potenziamento e la qualificazione della presenza della polizia locale sul territorio al fine di garantire un aumento della sicurezza dello stesso a vantaggio della cittadinanza;
- hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il servizio di Polizia Municipale;
- la legge regionale n. 24/2003 prevede e incentiva la costituzione di corpi intercomunali di polizia municipale al fine di garantire adeguati servizi di polizia locale;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, come sopra rappresentati, proseguono nella gestione del servizio di Polizia Municipale attraverso il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terred'Acqua (di seguito brevemente chiamato Corpo Intercomunale).

ART. 2

FINALITA'

1. Il Corpo Intercomunale mantiene e consolida le proprie finalità costitutive, rappresentate dall'opportunità di realizzare la gestione coordinata delle funzioni di Polizia Municipale, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, per garantire il presidio del territorio nell'esercizio dell'attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti, in sinergia con le altre Forze dell'ordine, per una migliore tutela della cittadinanza.

In via prioritaria, secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 2 della L.R. n. 24/2003 dovrà garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) tutela della sicurezza stradale e presidio alla mobilità, garantendo il monitoraggio del sistema viario attraverso l'espletamento delle funzioni di polizia stradale che appartengono alla Polizia Municipale ed il rilevamento dei sinistri in concerto con gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive integrazioni e modificazioni;

b) tutela e sviluppo della sicurezza del territorio, mediante il consolidamento delle proprie funzioni di Polizia di Prossimità, la promozione della civile convivenza e la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

c) tutela del consumatore, con particolare riguardo all'attività di polizia amministrativa commerciale, al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d) rispetto della normativa posta a difesa del patrimonio edilizio e della qualità urbana e rurale;

e) attività di polizia giudiziaria per le materie istituzionali di competenza;

f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. Lo svolgimento delle attività sarà disciplinato nel regolamento del Corpo Intercomunale.

ART. 3

SISTEMA DIREZIONALE

1. Come Comune capofila per la gestione della presente Convenzione viene individuato il Comune di San Giovanni in Persiceto, il quale istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. un apposito centro di costo denominato "Corpo Intercomunale di Polizia Municipale", ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti al funzionamento del Corpo Intercomunale.

2. Il sistema direzionale dell'attività di gestione unificata è così articolato:

a) il Sindaco è autorità di polizia locale nel proprio Comune, dove esercita tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento giuridico.

b) La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, coadiuvata dal Direttore dell'Associazione Intercomunale di Terred'Acqua, elabora direttive ed indirizzi

organizzativi che dovranno essere attuati dal Comandante del Corpo Intercomunale.

In particolare la Conferenza dei Sindaci:

- propone al sindaco del Comune Capofila, nel rispetto delle normative vigenti, il nominativo del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, affinché provveda alla sua formale nomina;
- definisce gli indirizzi per la gestione, approvando ogni anno, di norma entro il 30/09, il prospetto economico finanziario per l'anno successivo e nel quale sono indicati gli indirizzi, gli obiettivi, le risorse umane e strumentali, nonché gli investimenti necessari;
- verifica, semestralmente, l'attuazione dell'attività.

c) Il Presidente dell'Associazione Intercomunale di Terred'Acqua, o altro Sindaco appositamente delegato, verifica il corretto funzionamento delle attività del Corpo Intercomunale.

3. Presso il Comune di San Giovanni in Persiceto ha sede il Comando del Corpo Intercomunale e la centrale operativa. Presso ciascuno dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese è ubicato un Presidio Territoriale.

ART. 4

COMANDANTE

1. La funzione di Comandante del Corpo Intercomunale è attribuita a personale di comprovata esperienza conformemente a quanto stabilito dall'art. 17 co. 3 della legge regionale 24.12.03 n. 24.

2. Il Comandante del Corpo intercomunale ha il compito di coordinare l'impiego tecnico operativo degli addetti, esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed all'art. 4 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, secondo le direttive espresse dal Presidente della Conferenza dei Sindaci; formula un programma periodico delle attività, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci; predispone una programmazione delle attività e dei servizi che saranno espletati. Redige una relazione annuale sull'andamento del servizio e sull'attività svolta.

3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al presidente della forma associativa, o suo delegato.

ART. 5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La gestione unificata delle attività di Polizia Municipale dovrà essere organizzata all'interno di aree funzionali in grado di garantire le attribuzioni da svolgere sul territorio costituito dall'insieme dei Comuni aderenti alla presente convenzione, valorizzando la professionalità del personale.

2. I criteri organizzativi saranno esplicitati in un aggiornamento del Progetto Esecutivo, il quale si porrà l'obiettivo di completare la realizzazione della macrostruttura del servizio mediante l'adozione di un sistema gestionale in grado di analizzare le singole esigenze territoriali in relazione alle attribuzioni svolte.

3. L'aggiornamento del Progetto Esecutivo per la realizzazione della struttura funzionale del Corpo Intercomunale verrà deliberato dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Comandante del Corpo Intercomunale. Tale aggiornamento dovrà essere predisposto entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione, e presentato alla conferenza dei Capigruppo dell'Associazione prima della sua adozione.

4. La gestione delle attività si svolgerà secondo i seguenti criteri:

- servizi svolti per turni;

- esercizio delle funzioni svolte su una prospettiva territoriale che abbraccia tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione.
5. Il regolamento del Corpo Intercomunale disciplina, sulla base dei principi di funzionalità, economicità e razionalizzazione delle risorse, le modalità di gestione del personale e di utilizzo delle strutture e delle attrezzature.

ART. 6

AMBITO TERRITORIALE E ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata delle funzioni di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente Convenzione.
2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo Intercomunale, ai sensi della Legge n. 65/86 e del DM n. 145 del 4 marzo 1987, è coincidente con quello previsto dal comma 1.
3. Gli atti relativi alle attività compiute dal personale di Polizia Municipale appartenente ai Comuni aderenti, sono formalizzati come atti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terred'Acqua e come tali hanno efficacia sul territorio interessato.
4. Al fine di garantire il complesso delle conoscenze professionali, il rapporto con la cittadinanza, l'organizzazione del servizio è improntata alla continuità degli uffici territoriali esistenti alla data della firma della presente Convenzione.
5. La predisposizione delle attività è uniformata al criterio di garantire continuità ed efficienza e di fornire un servizio adeguato alle necessità emergenti. A tal fine nel progetto esecutivo saranno consolidate le modalità di attivazione e sviluppo delle sinergie con le altre Forze dell'ordine presenti sul territorio.

ART. 7

GESTIONE DEL PERSONALE

1. Presso il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terred'Acqua è distaccato il personale della polizia municipale in servizio presso i Comuni aderenti; detto personale mantiene il rapporto organico con l'Ente di appartenenza mentre dipende funzionalmente dal Corpo Intercomunale.
2. Il Comandante cura la predisposizione degli atti di organizzazione (turni, piano ferie e relative autorizzazioni, assegnazione compiti e destinazione del personale alle funzioni, piano formazione, autorizzazione lavoro straordinario, ecc.), mentre gli atti di gestione del rapporto di lavoro (stipendi, progressioni in carriera, erogazione compensi incentivanti, definizione monte ore straordinario per gli agenti) sono adottati dai Comuni di provenienza, con i quali il Comandante si rapporta come responsabile del Corpo, curando il necessario coordinamento. I trattamenti economici accessori saranno definiti in via amministrativa tra le parti previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
3. Tutto il personale sarà soggetto a valutazione ai sensi della vigente legislazione.

ART. 8

RISORSE FINANZIARIE

1. Le spese della presente Convenzione derivano da:
 - acquisto, manutenzione ed impiego di apparecchiature, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza e servizi necessari per l'esercizio delle attività;
 - oneri relativi ai locali, collegamenti informatici e quant'altro necessario per l'esercizio delle funzioni comuni (es.: energia, riscaldamento, telefono, fax, fotocopie, cancelleria, ecc.);
 - spese generali: formazione del personale, convegni, attività informative e di promozione dei servizi offerti, modulistica, libri di testo, ecc.
2. Costituiscono entrate della presente Convenzione:

- i proventi delle sanzioni amministrative;
 - i contributi da Enti terzi, che sono introitati dal Comune Capofila e ripartiti secondo la partecipazione alle spese da parte di ciascun Comune o secondo criteri diversi approvati dalla Conferenza dei Sindaci;
 - ogni altra entrata attribuita dai rispettivi Comuni alla Polizia Municipale.
3. L'accertamento delle violazioni è effettuato per conto di ogni singolo Comune e le entrate saranno ripartite secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione. A fronte di particolari evenienze è facoltà della Conferenza dei Sindaci di determinare criteri aggiuntivi e integrativi, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo.

ART. 9

RIPARTO DELLE SPESE

1. Ogni Amministrazione contribuisce pro quota all'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie che si renderanno necessarie per l'allestimento e l'ordinario funzionamento del Corpo Intercomunale. Le spese vengono ripartite tra i singoli Comuni in proporzione della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in corso.

A tal fine, il Comandante presenta, in tempo utile per la formazione dei rispettivi bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento delle attività svolte in forma associata.

2. Il piano economico finanziario, una volta approvato, viene inserito nel bilancio di previsione del Comune capofila insieme alle relative risorse.

3. Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni aderenti sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto ai sensi del comma 2, secondo le modalità e il fabbisogno approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 10

RENDICONTO DI GESTIONE

Con cadenza semestrale il Comandante del Corpo Intercomunale trasmette alla Conferenza dei Sindaci una relazione dettagliata (dati complessivi e dati per ogni Comune) dell'attività svolta dal Corpo stesso, specificando gli elementi di novità rispetto al semestre precedente, rendicontando lo stato di attuazione dei singoli processi in corso ed evidenziando criticità ed eccellenze rispetto a quanto programmato.

ART. 11

BENI STRUMENTALI – SEDI

1. I beni strumentali (veicoli, apparati radio, telefoni cellulari, misuratori di velocità, ecc.) di proprietà dei Comuni aderenti, ed in uso alla Polizia Municipale, vengono trasferiti in comodato gratuito al Comune capofila allo scopo di essere utilizzati per le esigenze del Corpo Intercomunale.

2. I beni strumentali di nuova acquisizione saranno acquistati dal Comune capofila e ad esso intestati, la proprietà dei medesimi è posta in capo agli Enti associati, secondo la proporzione di cui al comma 1 dell'art. 9.

3. I beni strumentali che per caratteristiche costruttive o funzionali non possono essere utilizzati da tutti i Comuni aderenti, ma tramite i quali vengono esercitate attività di polizia locale, rimangono in carico al Comune di appartenenza per tutti i costi ad essi relativi: sostituzione, manutenzione, ecc..(es.: postazioni fisse per misuratori di velocità, apparecchi per la video-sorveglianza).

4. Al termine della Convenzione, od in caso di recesso o di scioglimento, per i beni indivisibili acquistati congiuntamente deciderà la Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di proprietà.

5. Tutte le spese inerenti al funzionamento e al mantenimento delle sedi dei Presidi Territoriali restano invece in capo ai rispettivi Comuni.

ART. 12
DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione è in vigore a decorrere dal 1° marzo 2011 al 31.12.2011 e comunque per un tempo non superiore a mesi tre dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni.
2. Il suo rinnovo dovrà essere oggetto di appositi provvedimenti dei Consigli comunali.

ART. 13
ADESIONE E RECESSO

1. Ciascuno degli Enti aderenti potrà recedere unilateralmente con apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere agli altri Comuni entro il 31 luglio di ogni anno. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, anche per la parte economica e finanziaria.
2. Il recesso di uno o più Comuni non comporta la decadenza dalla Convenzione per i restanti.

ART. 14
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Questa Convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli di tutti i Comuni aderenti.

ART. 15
CONTROVERSIE

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 16
RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nella convenzione, si fa riferimento ai principi di cui al d.lgs.18.08.2000 n. 267, e alle altre norme in materia di enti locali e deleghe di funzioni agli enti locali, nonché alla legislazione speciale in materia di polizia municipale e locale.

Atto letto, approvato e sottoscritto

P. IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

IL SINDACO LORIS ROPA

P. IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO

IL SINDACO IRENE PRIOLO

P. IL COMUNE DI CREVALCORE

IL SINDACO CLAUDIO BROGLIA

P. IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

IL SINDACO VALERIO TOSELLI

P. IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

IL SINDACO RENATO MAZZUCA

P. IL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

IL SINDACO DANIELA OCCHIALI
